


CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 21 / 2021

Castelfranco Veneto, 1 ottobre 2021

Spett.li

CLIENTI

BONUS SANIFICAZIONE: DOMANDE DAL 04 OTTOBRE 2021

Con il provv. 15.7.2021 n. 191910, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del nuovo credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto dei dispositivi di protezione e dei tamponi previsto dall'art. 32 del DL 73/2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

SPESE AGEVOLABILI

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute:

- nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata:

- dal **4.10.2021 al 4.11.2021**;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello approvato.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **credito d'imposta "teorico"** è pari al **30%** delle spese comunicate, con un limite massimo dell'agevolazione di 60.000,00 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro PER IL 2021), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Tale percentuale sarà resa nota con Provvedimento dell'Agenzia da emanare entro il 12 novembre 2021.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese.

Si ricorda che il credito:

- non è tassato ai fini Irpef/Ires ed Irap;
- non rileva ai fini della deduzione degli interessi passivi;
- non è cedibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati